

RISPOSTA

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato, in tema di reclutamento di personale, una sospensione di tutte le procedure concorsuali, nonché il congelamento degli incorporamenti già previsti, con inclusione delle procedure di immissione dei Volontari in ferma quadriennale (VFP 4) nei ruoli dei Volontari di truppa in servizio permanente.

In tale situazione, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel "decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al Codice dell'Ordinamento Militare (decreto legislativo n. 66/2020).

In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato "decreto Rilancio" ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento

dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della Salute il 6 luglio scorso – finalizzate a garantire la tutela della salute dei candidati.

In conformità alle succitate disposizioni normative, sono ripresi i principali concorsi banditi dalle Forze armate.

Per ciò che attiene al prolungamento della ferma per i Volontari, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-ter al Codice dell'Ordinamento Militare, che consente:

- ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;
- ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza COVID-19 possa provocare il congedo di tale personale.

Infine, riguardo alle categorie degli Ufficiali di complemento e in ferma prefissata, la normativa vigente prevede, comunque, la possibilità dei richiami in servizio degli Ufficiali ausiliari nelle Forze di completamento, nella cui fattispecie giuridica rientrano le categorie in questione.